

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 ottobre 2012, in Roma

tra



SHARED SERVICE CENTER S.r.l.

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali

Premesso che

- in data 4 agosto 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è pervenuti ad un'intesa sindacale, sottoscritta anche dal Ministro del Lavoro e dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico, sulle soluzioni volte a gestire le eccedenze di personale dichiarate dall'Azienda;
- in attuazione di detta previsione, in data 16 novembre 2010 è stato sottoscritto tra le parti l'accordo per il collocamento in mobilità di 50 lavoratori, secondo il criterio della non opposizione;
- in tale accordo si è altresì definito, come criterio per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, la maturazione nel corso del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità dei requisiti previsti – alla data in cui l'Azienda comunicherà il recesso dal rapporto di lavoro - per l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia; la collocazione in mobilità è altresì prevista in detto accordo per i lavoratori non in possesso dei predetti requisiti che dichiarino di non opporsi alla stessa;
- nel corso della vigenza dell'accordo predetto, è intervenuta la riforma del sistema pensionistico, introdotta dalla legge n. 214/2011, che ha altresì previsto una norma di salvaguardia dei requisiti pensionistici previgenti per alcune categorie di lavoratori;
- l'applicazione di tale previsione, come definita con successivo decreto interministeriale pubblicato in G.U. del 24 luglio 2012, è destinata a 65.000 soggetti e comprende la fattispecie dei lavoratori posti in mobilità alla data del 4 dicembre 2011 sulla base di accordi sottoscritti in data antecedente e che maturino i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità, prevedendo quindi condizioni coerenti con la mobilità in atto in Shared Service Center S.r.l.;



- con legge n. 135/2012 la salvaguardia è stata estesa ad ulteriori 55.000 soggetti e comprende altresì la tipologia di lavoratori collocati in mobilità anche dopo il 4 dicembre 2011, sempre che maturino i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità, prevedendo anche in tale ipotesi condizioni coerenti con la mobilità in atto in Shared Service Center S.r.l.;
- con riguardo ai lavoratori posti in mobilità dall'1.1.2012 al 31.12.2012 che, pur raggiungendo durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità i requisiti pensionistici previsti dalla legislazione in vigore all'atto della stipula dell'accordo del 16 novembre 2010, per effetto delle intervenute modifiche legislative, non dovessero più raggiungere il diritto a pensione.

si conviene quanto segue

le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

L'Azienda si impegna a garantire la riassunzione con contratto a tempo determinato al termine del periodo di collocazione in mobilità, alle medesime condizioni economiche ed inquadramentali in essere all'atto della cessazione, per il periodo necessario all'acquisizione dei requisiti pensionistici secondo le vigenti norme di legge.

Le parti si impegnano a firmare intese per consentire le assunzioni a tempo determinato.

In alternativa le parti potranno individuare mediante intesa diverse soluzioni di tutela.

L'Azienda, entro il 15 marzo 2013, si impegna a verificare con le OO.SS. sottoscrittenti il presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Shared Service Center S.r.l.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Per

SLC-CGIL

FISTel-CISL

UILCom-UIL

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*